

REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/89 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1989
relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, ha previsto, in particolare, le modalità della procedura di gara nonché l'elenco dei prodotti eleggibili;

considerando che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 portano ad aprire l'acquisto mediante gara per gli Stati membri o regioni di Stati membri e i gruppi di qualità elencati al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato acquistano, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 859/89, i prodotti nel settore delle carni bovine che rientrano nei gruppi di qualità indicati nel medesimo allegato.

Articolo 2

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Le condizioni particolareggiate di tale gara sono stabilite dagli organismi d'intervento degli Stati membri di cui in allegato e ogni interessato può prendere visione rivolgendosi a uno degli indirizzi indicati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.